GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Sabato, 7 luglio 1923** **Numero 159**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1296.
Mutilati e invalidi di guerra vincitori nei concorsi magistrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei ptoeri conferiti al Governo con la legge 2 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 635, che detta norme per i concorsi ai posti di maestro elementare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai mutilati e agli invalidi di guerra considerati negli art. 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che sieno riusciti vincitori nei concorsi magistrali indetti a norma dell'articolo 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, sarà conferito, con la limitazione risultante dal capoverso seguente, il decimo di tutti i posti che si dovranno coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto, compilata la graduatoria degli eleggibili secondo il merito, il R. Provveditore agli studi collocherà al 10°, al 20°, al 30° posto, e così di seguito, della graduatoria, il primo dei mutilati o invalidi che abbia una votazione immediatamente inferiore a quella attribuita al candidato, che è collocato nella graduatoria originaria al 10°, al 20°, al 30° posto e così via, e che andrà ad occupare il posto immediatamente successivo.

Qualora ad uno dei posti anzidetti si trovi già collocato un mutilato o invalido di guerra per ordine di merito, non si farà luogo nei riguardi di quel posto all'indicato spostamento della graduatoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.—

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 6 giugno 1923, n. 1338.

36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 6 giugno 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di lire 440,500 occorrenti ai Ministeri infraindicati nel decreto stesso.

MAESTÀ,

Necessità indeprogabili ed urgenti manifestatesi in taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica e dell'industria e commercio, non possono essere fronteggiate con le disponibilità esistenti nei capitoli dei bilanci delle dette Amministrazioni.

Il Consiglio dei Ministri, valutate le cause che hanno dato motivo alle richieste delle stesse Amministrazioni per congrue assegnazioni di fondi, e tenuta presente la necessità di provvedere d'urgenza i mezzi indispensabili per le occorrenti erogazioni, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 440.500 la quale — secondo il seguente schema di decreto — è da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri indicati come appresso:

Ministero del tesoro:

Lire 50.000 per spese inerenti alla convocazione dei Consigli di amministrazione delle Società ferroviarie per le linee ex-austriache nelle nuove provincie e per la sistemazione finanziaria delle gestioni relative;

Lire 5000 per assegni e compensi di lavori straordinari nell'interesse del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Lire 50.000 per spese di funzionamento del detto Collegio arbitrale, esclusi gli assegni ed i compensi di lavori straordinari;

Lire 10.000 per assegni e indennità di missione agli addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lire 10.000 per compensi di lavoro straordinario prestato nell'interesse del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Lire 25.000 per lavori straordinari presso gli uffici delle ragionerie centrali;

Lire 25.000 per lavori straordinari presso gli uffici di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Lire 15.000 per indennità di viaggio e di soggiorno ai componenti la Commissione incaricata dello studio della riforma dei Codici.

Ministero degli affari esteri:

Lire 127.500 delle quali, lire 112.500 per spese riguardanti la Delegazione italiana incaricata delle trattative commerciali con la Svizzera; lire 5000 per contributo nelle spese della Delegazione italiana al Congresso interparlamentare del commercio a Praga e lire 10.000 per sussidio alla Associazione della stampa italiana a titolo di concorso finanziario nelle spese dalla medesima sostenute per la serata musicale all'*Augusteo* in onore dei giornalisti inglesi.

Ministero delle colonie:

Lire 48.000 per spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale.

Ministero della istruzione pubblica:

Lire 4000 per assegni e indennità di missione agli addetti ai gabinetti.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Lire 50.000 per contributo alla Prima Mostra Romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata;

Lire 16.500 per mercedi al personale dei magazzini del soppresso Economato generale, acquisto di carta da imballaggio ed altre spese per il funzionamento dei magazzini di Milano, Firenze e Napoli;

Lire 4500 per lavori, riparazioni e telefoni occorrenti per i predetti magazzini di Napoli e di Milano.

Lo schema di decreto che il referente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V. autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19,378,380 rimane disponibile la somma di L. 621,620;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire quattrocentoquarantamilacinquecento (lire 440,500) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 53. — Assegni e indennità di missione al personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	10.000
Cap. n. 80. — Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . .	»	25.000
Cap. 81-*bis*. — Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, ecc.	»	10.000
Cap. 81-*ter* (nuovo). — Assegni e compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse del Collegio arbitrale istituito con legge 29 dicembre 1921, n. 1979	»	5.000

Cap. n. 82. — Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, ecc. . . . L. 25.000

Cap. n. 218-*bis* (nuovo). — Spese di qualsiasi natura occorrenti per il funzionamento del Collegio arbitrale di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979, esclusi gli assegni e compensi di lavori straordinari . . . . » 50.000

Cap. n. 281 (aggiunto). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove Provincie, ecc. . . . . » 50.000

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Cap. n. 9. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, ecc. . . . . » 15.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 23. — Missioni politiche e commerciali: incarichi speciali: contributi, ecc. . . . . » 127.500

Ministero delle colonie.

Cap. n. 11. — Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale . . . . » 48.000

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 2. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 4.000

Ministero dell'industria e del commercio.

Cap. n. 55. — Mercedi al personale di fatica dei magazzini compartimentali, acquisto di carta, spago, ecc. . . . . » 16.500

Cap. n. 56. — Campionario; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali, ecc. . . . . » 4.500

Cap. n. 77 IV-C (nuovo). — Contributo nelle spese per la I Mostra Romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata. . . . . L. 50.000

Totale . . . L. 440.500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1345.

Variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per colmare il disavanzo dell'Amministrazione predetta, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1922, n. 952 e 30 novembre 1922, n. 1549;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze di concerto con quello dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1922-23 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1922-23 è istituito il capitolo numero 217-*ter* « Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle ferrovie dello Stato » con lo stanziamento di lire novecentosessanta milioni (L. 960,000,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Tabella di variazioni
al bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario
1922-23.

ENTRATA.

Titolo I. — *Parte ordinaria.*

Sezione I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 1.	Prodotti della rete principale	—	300.000.000

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 5.	Redditi patrimoniali	+	2.000.000
» 7.	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	—	1.000.000
» 8.	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	—	1.500.000
» 9.	Prodotti per servizi accessori	+	3.500.000
» 12.	Introiti della gestione marittima di Genova Molo Vecchio	+	3.000.000
» 13.	Utili di magazzino	+	30.000.000

§ 3. — *Entrate eventuali.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 18.	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	+	960.000.000

§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 23.	Ricuperi dei servizi	+	10.000.000
» 23-*bis*.	(*Di nuova istituzione*). Ricuperi per il servizio degli autoveicoli		P. memoria

Sezione II. — NAVIGAZIONE.

§ 1 — *Prodotti della Navigazione con le Isole.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 31.	Merci	—	1.000.000
» 32	Bestiame	—	600.000

§ 2 — *Introiti diversi della navigazione con le isole.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 35.	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti.	+	4.000.000

Titolo II. — *Parte straordinaria.*

Cap.	Descrizione		Importo
N. 48.	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	—	17.500.000
	Totale delle variazioni dell'entrata	+	690.900.000

SPESA.

Titolo I. — *Parte ordinaria.*

Sezione I. — SPESE D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Servizi della Direzione Generale.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 1.	— Personale	+	10.000.000
»	» 2.	— Forniture, spese ed acquisti	+	4.000.000

§ 2. — *Servizio Movimento e Traffico.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 3.	— Personale	+	170.000.000
»	» 4.	— Forniture, spese ed acquisti	+	6.000.000
»	» 5.	— Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	+	40.000.000
»	» 6.	— Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+	1.000.000

§ 3. — *Servizio Materiale e Trazione.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 7.	— Personale	+	59.000.000
»	» 8.	— Forniture, spese ed acquisti	+	34.000.000
»	» 9.	— Manutenzione del materiale rotabile	+	110.000.000

§ 4. — *Servizio Lavori.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 10.	— Personale	+	42.000.000
»	» 11.	— Forniture, spese ed acquisti	+	2.000.000
»	» 12.	— Manutenzione della linea	+	44.000.000

§ 5. — *Unità Speciale « Elettrificazione ».*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 13.	— Personale	+	9.100.000
»	» 14.	— Forniture, spese ed acquisti	+	1.100.000
»	» 15.	— Manutenzione degli impianti di elettrificazione	+	2.200.000

§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia).

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 16.	— Personale	+	2.000.000
»	» 17.	— Forniture, spese ed acquisti	—	1.700.000
»	» 18.	— Manutenzione del materiale rotabile	+	1.000.000
»	» 19.	— Manutenzione della linea	+	900.000

§ 7. — *Ferrovie Sarde.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 20.	— Personale	+	4.000.000
»	» 21.	— Forniture, spese ed acquisti	—	3.000.000
»	» 22.	— Manutenzione del materiale rotabile	+	2.500.000
»	» 23.	— Manutenzione della linea	+	400.000

§ 8. — *Navigazione dello Stretto di Messina.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 25.	— Forniture, spese ed acquisti	+	1.000.000

§ 9. — *Spese generali attinenti al personale.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 26.	— Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919	+	105.600.000
»	» 28.	— Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »	—	1.000.000
»	» 29.	— Spese per assegni e indennità diverse al personale	+	24.000.000
»	» 31.	— Oblazioni e sussidi al personale	—	2.000.000
»	» 32.	— Spese per il servizio sanitario, ecc.	+	2.000.000

Spese generali diverse.

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 34.	— Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	+	3.500.000
»	» 36.	— Spese giudiziali e contenziose	+	600.000
»	» 37.	— Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	+	300.000
»	» 38.	— Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	+	2.500.000
»	» 39.	— Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	+	3.800.000
»	» 40.	— Spese per la sorveglianza dei trasporti	+	1.400.000
»	» 41.	— Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	—	600.000
»	» 43.	— Spese eventuali	+	15.000.000
»	» 43-*bis*.	— (*Di nuova istituzione*). Spese per il servizio degli autoveicoli	+	1.800.000

§ 10 — *Servizi secondari.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 45.	— Gestione marittima di Genova Molo Vecchio	+	4.000.000
»	» 46	— Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri, ecc.	+	100.000

Sezione II. — ESERCIZIO DI NAVIGAZIONE.

§ 1. — *Navigazione con le Isole.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap	N. 47.	— Personale	+	3.800.000
»	» 48.	— Forniture, spese ed acquisti	—	500.000
»	» 50.	— Ancoraggi e spese portuali	+	2.800.000
»	» 51.	— Noleggio di piroscafi	+	4.000.000

§ 2. — *Navigazione libera.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 53.	— Personale	+	300.000
»	» 54.	— Forniture, spese ed acquisti	+	700.000

Sezione III. — SPESE COMPLEMENTARI.

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 58.	— Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	+	8.000.000
»	» 59.	— Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	—	2.400.000
»	» 60.	— Rinnovamento del materiale rotabile	—	7.500.000

Sezione IV. — SPESE ACCESSORIE.

§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 67.	— Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie ecc.	+	4.700.000
»	» 68.	— Noleggio di materiale per insufficienza di dotazione	+	300.000
»	» 70.	— Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori	+	500.000
»	» 73.	— Elettrificazione delle linee	—	6.800.000
		A) Annualità dovute a terzi, ecc.	+	3.200.000
		B) Assegno annuo alla parte straordinaria, ecc.	—	10.000.000

Titolo II. — *Parte straordinaria.*

Cap.	N.	Descrizione		Importo
Cap.	N. 79.	— Acquisto di materiale rotabile	—	7.500.000
»	» 84.	— Lavori di elettrificazione delle linee	—	10.000.000
		Totale delle variazioni della spesa	+	690.900.000

Visto d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1346.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello per i Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23 sono apportate le variazioni indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-23.*

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. N. 2	bis (di nuova istituzione). — Spese per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per il Comitato tecnico del Magistrato delle acque per le Provincie Venete e di Mantova (R D. 31 dicembre 1922, n. 1809)	98.000
Id. 3	bis (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di copiatura a macchina	30.000
Id. 104	— Opere stradali costruite dallo Stato, ecc.	3.000.000
Id. 112	— Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	7.000.000
Id. 116	— Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume, ecc.	4.000.000
Id. 124	— Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno, ecc.	7.700.000
Id. 138	— Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto combustibile, ecc.	300.000
Id. 140	— Opere marittime, ecc.	5.000.000
Id. 181	— Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie Venete, ecc.	300.000
Id. 190	— Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati, ecc.	300.000
Id. 195	— Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, ecc.	1.500.000
		29.228.000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. N. 19	— Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, ecc.	128.000
Id. 120	— Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc.	5.700.000
Id. 141	— Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime	20.400.000
Id. 189	— Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, ecc.	3.000.000
		29.228.000

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. 1386.
Concessione alla Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di lire cento milioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello per i Lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, di anticipazioni entro il limite massimo di lire cento milioni, oltre quelle di cui al R. decreto 23 novembre 1914. n. 1287, al R. decreto 7 novembre 1920, n. 1633 ed al R. decreto 17 luglio 1921, n. 987.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze (già Tesoro) per l'esercizio finanziario 1922-23, parte straordinaria, categoria movimento di capitali, di un apposito capitolo con lo stanziamento di lire cento milioni, per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo precedente.

Con lo stesso decreto sarà altresì iscritto, nello stato di previsione dell'entrata per il medesimo esercizio finanziario, parte straordinaria, categoria movimento di capitali, un capitolo per introitare le somme che saranno recuperate dalla Società delle SS. FF. del Mediterraneo sulle anticipazioni eseguite a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 3.

Con successivi decreti del Ministro delle Finanze sarà disposto sul capitolo di spesa iscritto come sopra, il prelevamento delle somme necessarie per versarle nell'apposito conto corrente fruttifero istituito fra il Tesoro e le Società concessionarie di ferrovie, in esecuzione del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

R. DECRETO-LEGGE 24 giugno 1923 n. 1388.
Proroga di termini per la concessione dei contributi diretti dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476;
Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno ed *interim* degli Affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per la Giustizia e gli Affari di culto e per l'Industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1925 il termine del 31 dicembre 1923, indicato negli articoli 7, 28 e 29, lettera *b*), del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1924 il termine del 31 dicembre 1922, indicato nell'art. 23 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915, affidati all'Unione Edilizia Nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI — OVIGLIO — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 23 giugno 1923, n. 1393.
Nuovo regolamento per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;
Visto il regolamento per il riposo festivo nelle aziende di giornali, approvato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2448;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Industria il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento per il riposo festivo nelle aziende di giornali, approvato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2448, è abrogato e sostituito dall'unito regolamento visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 23 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regolamento sul riposo settimanale e festivo nelle aziende di giornali.

Art. 1.

Tutti i giornali quotidiani debbono omettere, ogni settimana, un numero di tutte le loro edizioni, in modo che ogni edizione non esca più di sei volte la settimana.

Art. 2.

I giornali quotidiani, che normalmente sono posti in vendita nelle città in cui si stampano prima di mezzogiorno, dovranno omettere il numero di lunedì, sospendendo quindi le pubblicazioni fino al mattino del martedì.

E' fatta eccezione per i giornali quotidiani sportivi, i quali potranno sopprimere il numero della domenica ed uscire invece dopo le 12 del lunedì.

Art. 3.

I giornali quotidiani che normalmente sono posti in vendita nelle città in cui si stampano da mezzogiorno in poi, dovranno omettere il numero della domenica, sospendendo quindi le pubblicazioni dal pomeriggio del sabato al pomeriggio del lunedì.

Art. 4.

Non è consentito per nessun motivo di fare edizioni straordinarie, od anche edizioni ordinarie settimanali di un determinato giornale quotidiano, sia pure con titolo diverso, nel periodo di tempo in cui per gli articoli precedenti sono sospese le edizioni normali.

Art. 5.

Nelle tipografie proprie dei giornali quotidiani il lavoro deve cessare per ventiquattro ore, dal mattino della domenica alle ore sei del lunedì.

Art. 6.

Dalle ore 13 della domenica, alle ore 12 del lunedì, non è permessa l'uscita di alcun giornale, anche non quotidiano, sia in edizione normale che in edizione speciale, per avvenimenti improvvisi, di alcun supplemento o di alcun bollettino di qualsiasi genere, nemmeno per avvenimenti improvvisi.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie di stampa e di altre imprese analoghe di qualsiasi natura, con qualunque mezzo sieno edite e diffuse.

E' consentito alle agenzie telegrafiche di distribuire, nelle ore indicate dall'art. 6, non più di un comunicato relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purchè tale distribuzione sia fatta esclusivamente agli abbonati delle agenzie e non rivesta il carattere di vendita o di esposizione al pubblico.

Art. 8.

Dalle ore 13 della domenica, fino al lunedì mattina deve essere sospesa la vendita di qualsiasi giornale o pubblicazione analoga, fatta eccezione per gli spacci situati all'interno delle stazioni, accessibili ai soli viaggiatori.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1398,
che detta norme circa l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con cui è stata disposta la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio dele Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In esecuzione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 ed ai soli effetti della revisione disposta dal citato articolo, gli impiegati ed agenti sistemati in ruolo o che ottennero passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica, in deroga alle norme in vigore prima del 24 maggio 1915, saranno riportati nella categoria, grado, quadro o qualifica di provenienza, andandovi ad occupare il posto e conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passagio non fosse avvenuto.

Sono eccettuati dalla predetta sanzione:

1° I mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti indicati alla lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sempre quando siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione;

2° Gli altri impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministazione, siano ritenuti meritevoli per capacità, diligenza, buona condotta e zelo, non chè per attitudine al disimpegno delle funzioni loro affidate.

La differenza dello stipendio percepito in più dagli impiegati retrocessi di categoria, di grado, quadro o qualifica non è soggetta a refusione all'Erario, se non dalla data di decorrenza del provvedimento, con cui gli impiegati stessi furono riportati alla categoria, al grado al quadro od alla qualifica di provenienza. Il personale predetto, ove eccedente, sarà considerato in soprannumero, e i posti lasciati vacanti potranno essere coperti se avvenuta la pubblicazione delle nuove tabelle numeriche, col riassorbimento del personale in soprannumero.

Tali disposizioni non sono applicabili al personale del cessato regime austro-ungarico ed a quello dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi e delle Ferrovie dello Stato: per i quali sarà provveduto con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — GENTILE — FEDERZONI — T. DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO — COLONNA DI CESARO' — G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1397.
Diritto di faro per i porti, rade e spiaggie del Regno e della colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 12 aprile 1922, n. 158;

Visto il R. decreto 29 giugno 1913, n. 840;

Visto il testo unico delle norme relative alle tasse e diritti marittimi approvato col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello della Marina, sentito il Commissario per i servizi della Marina mercantile, e con quello dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un diritto di faro, commisurato ad un decimo dell'importo delle tasse e sopratasse d'ancoraggio di genti per i porti, rade e spiaggie del Regno e della Colonia Eritrea;

Il suddetto diritto sarà riscosso contemporaneamente alle tasse e sopratasse d'ancoraggio, in conformità delle norme stabilite dal testo unico approvato col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 404;

Art. 2.

Il diritto di faro di cui all'articolo precedente sarà applicato nella stessa misura sulla tassa d'ancoraggio stabilita per i porti, rade e spiaggie della Tripolitania e della Cirenaica dal R. decreto 29 giugno 1913, n. 840;

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1384.
Rettifica al Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 406 riguardante la ferma di leva e la riduzione di ferma del Corpo R. Equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406, riguardante la ferma di leva e la riduzione di ferma del Corpo R. Equipaggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo alinea dell'articolo 2 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406, è modificato come segue:

« Al n. 1 è aggiunto, in fine: *ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare* ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'andata in vigore del precitato R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGI DECRETI nn. 1265, 1266, 1267, 1268, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297, 1354, 1359, 1369, 1373.
Erezioni in ente morale; trasformazione del fine inerente; aumento di retta; delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra due Comuni; estensione di giurisdizione consolare.

N. 1265. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l' « Asilo Infantile G. Battista Dessi Dedoni » in Quartu S. Elena, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1266. R. decreto 27 maggio 1923 col quale sulla proposta del Ministero dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Patronato degli orfani degli operai morti in dipendenza della guerra, della provincia di Treviso, in Treviso, viene eretto in Ente morale e raggruppato sotto unica amministrazione con il locale « Pio Istituto Turazza », ed è approvato lo statuto organico dei due enti raggruppati.

N. 1267. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno e P residente del Consiglio dei Ministri, l' « Opera Nazionale di assistenza materna a favore della maternità e della prima infanzia » di Roma, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1268. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente al patrimonio della confraternita di S. Antonio di Padova, in Ceppaloni, viene trasformato a favore dell'asilo infantile del luogo.

N. 1288. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola tecnica « Giovanni Da Verrazzano » di Firenze ed è approvato il relativo statuto.

N. 1289. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Liceo Ginnasio « D. Cotugno » di Aquila ed è approvato il relativo statuto.

N. 1290. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « Eugenio Beltrami » di Cremona ed è approvato il relativo statuto.

N. 1291. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola normale femminile « Regina Margherita » di Palermo ed è approvato il relativo statuto.

N. 1292. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « G. Galilei » di Firenze, ed è approvato il relativo statuto.

N. 1293. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola tecnica « Guido Grandi » di Cremona ed è approvato il relativo statuto.

N. 1294. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola normale femminile « Vittorio Emanuele II », in Aquila, ed è approvato il relativo statuto.

N. 1295. R. decreto 7 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola tecnica « Leardi » di Casale Monferrato ed è approvato il relativo statuto.

N. 1297. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, viene aumentata la retta annuale delle alunne del R. Conservatorio della SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense, dichiarato istituto pubblico di educazione femminile alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

N. 1354. R. decreto 7 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro degli Affari esteri la giurisdizione consolare del Nostro Consolato in Kinshassa viene estesa oltre che sul territorio del Congo belga anche sul Congo francese.

N. 1359. Regio decreto 7 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Rifugio per l'infanzia abbandonata, di Firenze, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1369. R. decreto 7 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Giovanni Cossavella » presso il R. Istituto tecnico tecnico « F. A. Bonelli » di Cuneo ed approvato il relativo Statuto.

N. 1373. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, in occasione della legge 4 ottobre 1920, n. 1447, e su proposta del Ministro Segretario per gli Affari dell'interno, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale tra i due comuni di Massa Marittima e Follonica (Grosseto).

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1923.
Abroga il divieto precedentemente fatto alla Società di assicurazioni « L'Eclair » con sede in Parigi e rappresentanza in Genova, di assumere in Italia nuovi affari di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduta la domanda inoltrata dalla rappresentanza nel Regno della Società di assicurazione « L'Eclair », con sede in Parigi, intesa ad ottenere la revoca del divieto ad operare in Italia emanato in data 5 settembre 1922;

Veduto l'estratto del verbale della seduta del 23 aprile 1923 del Consiglio di amministrazione della società « L'Eclair » nella quale venne deliberato di riprendere le operazioni in Italia limitatamente al ramo incendio;

Veduta la dichiarazione originale provvisoria di ricevuta n. 405 dalla quale risulta che, in data 24 marzo 1923, la citata rappresentanza ha costituito un deposito di nominali lire 71.000 in Buoni del Tesoro quinquennali 5 % ad integrazione della deficienza scoperta in confronto della cauzione minima prescritta;

Determina:

Il decreto ministeriale in data 5 settembre 1922, col quale alla Società di assicurazioni « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza in Genova, era stato fatto divieto di assumere in Italia nuovi affari di assicurazione, è abrogato.

Roma, lì 5 luglio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

REGIO DECRETO **che scioglie il Consiglio comunale di Crucoli in provincia di Catanzaro.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 febbraio 1923 sul decreto che scoglie il Consiglio comunale di Crucoli in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Crucoli, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha messo in luce il deplorevole disordine con il quale è stata finora gestita quella civica azienda.

Sono state, infatti, rilevate gravi irregolarità e manchevolezze nell'Ufficio e nella tenuta della contabilità comunale: il dazio è gestito, senza alcuna autorizzazione, con un anormale e illeggittimo sistema di abbonamenti non disciplinati da apposite convenzioni: all'utilizzazione dei boschi comunali si è proceduto con irregolari e non autorizzate concessioni di tagli, gravemente dannosi per la tutela e la conservazione del patrimonio boschivo; il cimitero è tenuto in condizioni indecorose; molte deliberazioni risultano sottratte al visto dell'autorità di vigilanza.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, confermano la sussistenza delle irregolarità rilevate, che hanno, inoltre, provocato nella popolazione un vivace movimento d'opposizione ed una tensione d'animi che minacciano seriamente di compromettere la pubblica incolumità. E quindi, oltre che la necessità di assicurare il riassetto della civica azienda, anche ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crucoli in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Bianculli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provinciale di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO **che scioglie il Consiglio comunale di Naso in provincia di Messina.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Naso, in provincia di Messina.

MAESTA,

A causa dell'accentuarsi delle competizioni di partito e degli antichi dissensi fra gli abitanti del capoluogo e quelli della frazione di Capo d'Orlando, nell'ottobre scorso 17 consiglieri comunali di Naso, sui 20 assegnati per legge, rassegnavano il mandato, mentre degli altri tre, due erano emigrati in America ed uno aveva trasferito la sua residenza ad altro comune. Il Prefetto dovette quindi assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Un'inchiesta recentemente disposta ha accertato gravi deficenze nel funzionamento dei pubblici servizi (cimitero, viabilità, approvvigionamento idrico, ecc.) ed irregolarità ed abusi nella gestione dell'annona.

Le attuali condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi e, poichè è necessario, d'altro lato, munire lo straordinario amministratore di poteri più ampi, che lo pongano in grado di provvedere adeguatamente agli affari del Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il T. U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Naso, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Rosati Tebaldo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al funzionario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1 n. 9 del T. U. 19 agosto 1917, n. 1399 sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO **che scioglie il Consiglio comunale di Francoforte in provincia di Siracusa.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Francoforte in provincia di Siracusa.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Francoforte, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha avuto fin dall'inizio vita difficile per i dissensi manifestatisi fra gli amministratori, che portarono dapprima alle dimissioni della minoranza consigliare e di alcuni componenti la stessa maggioranza, ed in seguito a quella dell'intera amministrazione, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione dell'azienda ad un Commissario prefettizio.

Le indagine da questo eseguite sul funzionamento della cessata amministrazione hanno posto in luce numerose irregolarità; il carico tributario non è stato equamente ripartito fra i contribuenti e mentre si è aggravata, in maniera eccessiva, la sovrimposta fondiaria, i tributi locali sono stati applicati in misura irrisoria

o non sono stati applicati affatto, malgrado le previsioni all'uopo stanziate in bilancio; non sono stati presentati i conti dall'esercizio 1914 in poi; l'ufficio comunale ha l'archivio in deplorevole disordine; nonostante l'esuberanza del personale, il funzionamento dei servizi è deficentissimo; alcuni servizi sono stati gestiti in economia con grave e progressivo onere per le finanze comunali, senza corrispondenti miglioramenti dei servizi stessi; numerosi lavori sono stati eseguiti irregolarmente n economia, anche per somme rilevanti; sono stati corrisposti compensi straordinari per servizi non compiuti o di nessuna utilità.

La condotta dell'amministrazione si è manifestata partigiana particolarmente nella gestione del patrimonio dell'Ente, essendo stati concessi gratuitamente a privati numerosi locali di proprietà comunale.

Non consentendo le attuali condizioni dello spirito pubblico la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzine dell'ordinaria rappresentanza ed essendo necessario, d'altronde, investire il Commissario prefettizio dei maggiori poteri, che gli consentano di provvedere adeguatamente al riordinamento dei servizi ed alla sistemazione della finanza comunale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Francofonte in provincia di Siracusa è sciolto.

Art. 2.

Il signor Trapani Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Leonessa in provincia di Aquila.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Leonessa in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

In seguito a vivaci manifestazioni di ostilità verificatesi contro l'amministrazione comunale di Leonessa, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta.

E' risultato, dalle indagini dell'inquirente, la scarsa attività del Consiglio comunale per il persistente disinteresse della maggior parte dei consiglieri, facendo abuso la Giunta municipale di deliberazioni di urgenza, anche quando non ne ricorrevano gli estremi. L'Ufficio comunale è privo delle scritture contabili; non sono stati esaminati i conti per gli esercizi dal 1915 in poi, nè eseguite le prescritte verifiche di cassa; i bilanci sono stati sempre compilati con ritardo ed è tuttora da compilare quello per l'esercizio in corso; pubblici lavori sono stati irregolarmente eseguiti, talora in economia, con notevoli eccedenze alle previsioni stanziate in bilancio; amministratori hanno avuto interesse in lavori comunali; sono state liquidate somme eccessive per trasferte degli amministratori; sono stati trascurati gli interessi patrimoniali dell'Ente; non è stata effettuata regolarmente la trattenuta per l'imposta di R. M. sugli assegni del personale; i proventi del dazio e gli utili della gestione approvvigionamenti sono stati indebitamente impiegati nel pagamento di spese comunali.

Il malcontento della popolazione ha già dato luogo a dimostrazioni e alla chiusura della sede municipale, che, solo in seguito a diretto intervento dell'autorità politica ed a speciali misure di tutela dell'ordine pubblico, ha potuto essere riconsegnata agli amministratori.

Il fermento permane, tuttavia, assai preoccupante e ad evitare nuovi e gravi perturbamenti si rende indispensabile, per prevalenti ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leonessa in provincia di Aquila è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Enrico Di Venanzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Lettere in provincia di Napoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lettere in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

A causa dell'accentuarsi di insanabili divergenze fra i consiglieri del capoluogo e quelli della frazione S. Antonio Abate, l'amministrazione comunale di Lettere ha sempre avuto vita difficile. Da qualche tempo poi si trova di fatto nella impossibilità di funzionare per l'irriducibile pretesa dei rappresentanti la frazione, che costituiscono la maggioranza consigliare, di radunarsi, anzichè nella sede municipale, nella frazione suddetta per adottare, nell'assenza dei consiglieri del capoluogo, deliberazioni che, a norma di legge, sono nulle di pieno diritto. Tale anormale situazione ha avuto le più dannose ripercussioni sui servizi dipendenti dalla civica azienda, che sono stati ridotti in deplorevoli condizioni. Recenti indagini hanno difatti accertato l'assoluto disordine degli uffici e la disastrosa situazione della finanza comunale. Nonostante un rilevantissimo disavanzo che non consente nemmeno il tempestivo pagamento degli assegni al personale, non sono stati compilati i ruoli, nè si è provveduto alla riscossione dei crediti. I conti non sono stati esaminati dall'esercizio 1919 in poi, mentre a partire dal 1917 non sono stati neanche compilati; la tesoreria funziona irregolarmente ed è priva di registri contabili prescritti; alle operazioni per il collocamento dell'esattoria si è dovuto provvedere a mezzo di apposito commissario. Alcuni amministratori hanno avuto indebito maneggio di pubblico denaro per ingente ammontare; le riscossioni

del dazio sono trattenute dall'appaltatore a disposizione degli amministratori; la viabilità ed il cimitero sono in disastrose condizioni; l'acquedotto è ostruito in diversi punti per difetto di manutenzione, il capoluogo è privo di assistenza sanitaria per l'abbandono del posto da parte del medico, non pagato da oltre tre anni.

I ripetuti richiami dell'autorità per ricondurre alla normalità la vita dell'azienda sono rimasti costantemente inefficaci e recentemente si è anzi omesso di dare esecuzione a decreti prefettizi per la convocazione di ufficio del Consiglio comunale, che di fatto, per le divergenze in ordine al trasferimento della sede municipale, non si raduna da parecchi mesi. La ripercussione nella popolazione di tali contrasti e l'abbandono dei più essenziali servizi pubblici, hanno creato una situazione assai delicata nei riguardi dell'ordine pubblico, con minaccia di gravi perturbamenti E perciò, oltre che la necessità di riorganizzare i servizi e di assestare la finanza dell'ente, anche ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario al che provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lettere in provincia di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Nicola Bartolomei è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, lì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Vallefiorita in provincia di Catanzaro.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallefiorita in provincia di Catanzaro,

SIRE,

Nelle ultime elezioni generali l'amministrazione del comune di Valle Florita, risultò composta di due gruppi aventi forze pressochè uguali, fra i quali non potè stabilirsi un accordo duraturo; essa aveva pertanto, sin dall'inizio, funzionato irregolarmente, e recentemente, tale situazione si è così aggravata da rendere impossibile ogni adunanza consigliare.

La composizione della rapresentanza elettiva ha avuto ripercussioni oltremodo dannose anche sul funzionamento dei pubblici servizi.

Un'inchiesta eseguita nel marzo scorso, in seguito a numerosi reclami, ha posto in evidenza gravissime irregolarità ed una situazione finanziaria molto critica. Gli uffici e gli archivi erano in disordine; gli stessi registri di stato civile presentavano frequenti lacune; il personale non sufficientemente vigilato, non dava il necessario rendimento; per deplorevole condiscendenza dell'amministrazione era stato mantenuto in servizio il vecchio segretario, dopo il suo collocamento a riposo.

La cassa comunale presentava un rilevante disavanzo essendosi trascurati il recupero di notevoli somme dovute al Comune e la formazione dei ruoli delle tasse e di altri proventi previsti in bilancio. Erano state eseguite spese in eccedenza ai relativi stanziamenti, senza regolari deliberazioni e spesso contro le disposizioni dell'autorità; gli impiegati erano creditori di molte mensilità di stipendio e di caroviveri; gli amministratori avevano liquidati eccessivi compensi e per spirito di rappresaglia avevano iniziato, senza autorizzazione, liti temerarie.

Irregolarità gravissime presentava il servizio di tesoreria; il tesoriere aveva eseguito riscossioni arbitrarie in eccedenza delle partite iscritte nei ruoli ed era debitore verso il Comune di una rilevante somma, che si rifiutava di pagare e che l'Amministrazione non aveva curato di ripetere. Altri rilievi infine ha fatto l'inquirente a proposito dei servizi annonari, gestiti senza regolare contabilità e senza i necessari controlli; della alienazione dei materiali del Comune; della gestione del patrimonio boschivo, soggetto a frequenti usurpazioni ed abusi; ed in genere di tutti i servizi pubblici.

D'altra parte gli insanabili dissensi fra i consiglieri comunali avevano avute profonde ripercussioni sulla popolazione, suscitando fra i seguaci dell'una e dell'altra parte una grave eccitazione che desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

In tali condizioni, sia per porre riparo al grave dissesto della finanza ed al disordine dei servizi municipali, sia per togliere ogni motivo all'accentuarsi delle lotte fra le due fazioni, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio Commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallefiorita in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Comito è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Diamante in provincia di Cosenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Diamante in provincia di Cosenza,

SIRE,

Un'inchiesta eseguita nello scorso febbraio sull'amministrazione di Diamante, che, quasi immutata, regge le sorti di quel Comune da circa un decennio, ha posto in rilievo gravi inconvenienti per l'abbandono dei pubblici servizi, per abusi e favoritismi in molteplici atti amministrativi. L'inquirente ha constatato un deplorevole disordine negli uffici; archivio mal tenuto; servizio dell'anagrafe non istituito; diritti di segreteria non esatti col prescritto bollettario, nè versati regolarmente alla cassa comunale. A taluni impiegati era stato fatto un trattamento di favore; altri erano stati irregolarmente assunti, o mantenuti in servizio. I servizi igienici e

sanitari presentavano gravi deficienze, anche per la mancanza di un esatto elenco dei poveri; e la negligenza e l'insufficinte vigilanza spiegata dall'Amministrazione nell'esecuzione dei lavori, rimasti incompiuti, per la costruzione dell'acquedotto, aveva procurato al Comune rilevante pregiudizio finanziario.

Cattivo era lo stato di manutenzione delle strade interne e dei locali scolastici; irregolarità erano state compiute nella applicazione delle tasse e vi era stata negligenza nel ricupero delle somme dovute dal cessato tesoriere; la contabilità comunale era così disordinata che non era possibile determinare esattamente la situazione finanziaria e di cassa dell'Ente.

Il tesoriere non aveva reso i conti dal 1915 ed il Consiglio non aveva approvati quelli dal 1910 in poi.

Contestati all'amministrazione gli addebiti emergenti dalla inchiesta, le deduzioni date dal Consiglio non sono valse ad eliminare la consistenza.

D'altra parte, poi, gli abusi e le colpe accertate dall'inquirente e rese ormai di pubblica ragione, hanno determinato una profonda ostilità verso gli amministratori, suscitando nella popolazione uno stato di vivo fermento, che ha già dato luogo a gravi incidenti e che, ove non ne fossero prontamente rimesse le cause, potrebbe provocare maggiori perturbamenti.

Per le ragioni amministrative rilevate dall'inchiesta e per motivi di ordine pubblico si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio Commissario, ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile a. c., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segertario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Diamante in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cavalcanti Ferdinando è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Anticoli Corrado in provincia di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Anticoli Corrado in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'azione deficiente dell'Amministrazione comunale di Anticoli Corrado, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato nella popolazione palesi segni di malcontento ed ha dato luogo a numerose denunzie, in seguito alle quali è stata compiuta un'inchiesta, che ha posto in luce come la riluttanza degli amministratori a qualsiasi aumento dei cespiti tributari abbia condotto ad omissioni e negligenze che si sono risolte in grave danno dei servizi e degli interessi dell'Ente.

L'inquirente ha infatti rilevato che il gettito dei tributi locali è insufficiente ai bisogni dell'azienda, e, mentre impedisce di far fronte alle nuove esigenze della popolazione, non consente di porre riparo neanche alle notevoli deficienze dei servizi. La polizia rurale, la nettezza urbana e l'igiene sono trascurate; non è stato compilato l'elenco dei poveri, nonostante l'avvenuta istituzione della condotta residenziale; l'armadio farmaceutico è sprovvisto di medicinali; il cimitero insufficiente e mal tenuto; la viabilità in pessime condizioni; le aule scolastiche inidonee e insufficienti. E' stata pure accertata la mancata applicazione al personale dei benefici derivanti dal nuovo regolamento organico compilato d'ufficio; l'ingiustificata emissione del pagamento dello stipendio al medico condotto; la tacita acquiescenza ad usurpazioni di aree pubbliche; il mancato esame dei conti dall'esercizio 1915 in poi.

Il disagio causato da tali disservizi ha determinato un grave malcontento ed un senso di ostilità verso l'amministrazione, accentuatosi vieppiù di recente per l'affermarsi nel Comune delle nuove correnti politiche, il cui fervore di rinnovamento contrasta troppo vivamente con la colpevole inerzia degli amministratori.

Si è venuta così creando una situazione assai delicata, che le gittima il timore di gravi perturbamenti, a prevenire i quali appare indispensabile lo scioglimento del Consglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Anticoli Corrado in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Mariano Lipari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Casino in provincia di Catanzaro.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casino in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, recentemente eseguita, sul funzionamento dell'amministrazione di Casino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce l'anormale andamento dei servizi dipendenti da quella civica azienda Il cimitero è in condizioni di indecoroso abbandono; l'approvvigionamento idrico è insufficiente ai bisogni della popolazione per la trascurata manutenzione dell'acquedotto, minacciato anche di inquinamento; la viabilità è in pessime condizioni e nessun controllo è stato esercitato su lavori eseguiti con sussidi statali; le scuole hanno locali inadatti ed antigienici, privi del necessario arredamento e dei simboli di fede e di Patria; non è stato compilato l'elenco dei poveri; non è stato presentato alcun

rendiconto per la gestione annonaria; i beni comunali sono stati concessi in fitto a parenti di amministratori senza regolari atti deliberativi; l'applicazione della tassa ha dato luogo a sperequazioni.

L'inquirente ha inoltre rilevato l'eccessiva tolleranza dell'amministrazione verso i dipendenti comunali, che trascurano il proprio dovere e, all'opposto, il mancato pagamento degli assegni, per spirito di parte, all'ufficio sanitario.

Gli addebiti relativi alle irregolarità suaccennate sono stati contestati all'amministrazione che ha fornito deduzioni non soddisfacenti, rendendo così manifesta la necessità di affidare il riordinamento dei servizi e la soluzione dei problemi di vitale interesse per il Comune, finora negletti, ad un amministratore straordinario. Tale provvedimento, d'altro lato, si palesa indispensabile anche per ragioni d'ordine pubblico, poichè il largo movimento di ostilità che si è andato determinando contro l'amministrazione ha creato una situazione assai delicata che, permanendo l'attuale stato di cose, può dar luogo a disordini. Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casino in provinicia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Vincenzo Ambrosio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Camerata Nuova in provincia di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Camerata Nuova in provincia di Roma.

MAESTÀ,

La indifferenza per la pubblica cosa dimostrata dagli amministratori del comune di Camerata Nuova ed il conseguente accentramento di ogni attività dell'Amministrazione nel Segretario comunale, hanno condotto quella civica Azienda a condizioni anormali e difficili, che hanno turbato profondamente gli animi della popolazione, provocando incidenti pericolosi per l'ordine pubblico culminati nell'imposizione fatta dal Segretario da una folla tumultuante, di allontanarsi dal paese.

Un'inchiesta eseguita di recente ha rilevato il disordine dell'Ufficio comunale; la mancanza o l'irregolare tenuta dei registri amministrativi e contabili e degli inventari; i gravi ritardi nella compilazione dei ruoli e dei bilanci e nell'esame dei consuntivi; l'onerosissimo abuso di trasferte da parte del Segretario; l'irregolare riscossione del macchiatico con bollettari non numerati progressivamente, dai quali sono risultati notevoli errori contabili a danno del comune; la mancata soluzione dell'uso e della destinazione dell'estesa proprietà boschiva del comune; l'irregolare consegna agli interessati ed il mancato pagamento di mandati per un ammontare rilevantissimo; l'indebito maneggio di fondi da parte del Segretario.

Il malcontento provocato dal complesso delle accennate irregolarità, la cui responsabilità risale così al Segretario come agli amministratori, e l'eccitazione prodotta da una lunga serie di querele giudiziarie, hanno creato nei riguardi dell'ordine pubblico una situazione così delicata da costringere ad un continuato servizio di straordinaria vigilanza per prevenire nuovi e gravi perturbamenti. Prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario, ed in tale senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consiglio comunale di Camerata Nuova in pro[illegible] di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Capaccio è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Monterinaldo in provincia di Ascoli Piceno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterinaldo in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Monterinaldo, sorta dai comizi generali del 1920, ha svolto fin dall'inizio un'azione disordinata, deficiente, incurante dei provvedimenti delle autorità tutorie e delle disposizioni di legge, determinando nella popolazione un senso di disagio e di malcontento, che ha avuto sensibili ripercussioni sull'ordine pubblico. Un'inchiesta disposta di recente in seguito a gravi incidenti ha posto in luce numerose e non lievi irregolarità.

L'inquirente ha rilevato il deplorevole disordine dell'Ufficio comunale nel quale le carte, i registri sono ammassati in un informe cumulo; la mancata trasmissione all'autorità di vigilanza di numerosissime deliberzioni del Consiglio e della Giunta; l'omesso pagamento dell'indennità caro-viveri agli impiegati ed il deciso rifiuto di applicare ai medesimi la tabella organica deliberata d'ufficio dalla Giunta Provinciale Amministrativa; la ritardata compilazione dei ruoli per tasse comunali; la mancata compilazione del bilancio per l'esercizio in corso; l'omesso esame dei conti presentati dall'esattore per gli esercizi dal 1912 al 1921.

I pubblici servizi in genere, e specialmente il cimitero, sono in condizioni di deplorevole abbandono.

L'ostilità della popolazione contro l'amministrazione ha assunto ormai forma così palese e preoccupante da costringere ad una continua e straordinaria vigilanza per prevenire nuovi e più gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere senza ritardo al riordinamento dei pubblici servizi ed alla generale sistemazione della civica azienda, rendono indispen-

sabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta Firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterinaldo, in provincia di Ascoli Piceno è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Ciotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Melissa in provincia di Catanzaro.

Relazione di S. E. il ministro Segretario di Stato per gli a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, scioglie il Consiglio comunale di Melissa in provincia di Catanzaro.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di Melissa, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato fin dall'inizio un'azione dis[illegible]nica e disordinata, con persistente inosservanza delle disposizioni di legge, riducendo la civica azienda in deplorevoli condizioni.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha rilevato le disastrose condizioni delle finanze comunali, che da circa un anno non consentono neanche il pagamento degli assegni al personale; ciò nonostante si è omessa la riscossione di ruoli già resi esecutori; alla compilazione del bilancio per l'esercizio scorso si è dovuto provvedere d'ufficio e quello per il presente esercizio è tuttora da compilare. L'ufficio comunale è in grave disordine, privo di inventari, dei prescritti registri e di scritture contabili; la maggior parte delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non sono state sottoposte ai provvedimenti tutori, il personale, privo di controllo e non retribuito, dà uno scarso rendimento con danno dei pubblici servizi; trascurate la pubblica igiene e la nettezza urbana; in pessime condizioni la viabilità; in condizioni indecorose il cimitero. Il dazio è gestito in economia ed i relativi proventi sono direttamente ed indebitamente gestiti dagli amministratori e dai dipendenti del Comune; non sono stati presentati i rendiconti della gestione approvigionamenti; sono state cedute a privati, senza formalità e senza determinazione di corrispettivo, aree fabbricabili di proprietà comunale.

Gli addebiti relativi alle irregolarità suaccennate sono stati contestati all'Amministrazione che ha dato, però, deduzioni non soddisfacenti. Intanto lo sgoverno della pubblica cosa ha provocato nella popolazione un vivissimo malcontento che ha dato luogo a gravi inconvenienti, culminati coll'occupazione della sede municipale, e se pure l'immediato intervento dell'autorità politica ha ottenuto la restituzione della sede stessa all'Amministrazione, il fermento permane assai acuto e tale da far temere nuovi perturbamenti. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere senza indugio e con mezzi straordinari alla sistemazione delle finanze ed al riordinamento dei servizi comunali, si impone perciò lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. Commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla propsta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Messina, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Andrea Sculco è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Rocca Canterano in provincia di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rocca Canterano in provincia di Roma.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Rocca Canterano sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, ha posto in luce manchevolezze, abusi ed irregolarità ed il deplorevole disordine dei servizi dipendenti da quella civica azienda.

L'ufficio comunale è sprovvisto di titolare e nel più completo disordine; sono irregolarmente tenute le scritture contabili; da anni non si sono eseguite verifiche di cassa; l'ultimo conto approvato è quello del 1911; l'emissione dei mandati è stata effettuata irregolarmente e si è fatto largo abuso di buoni provvisori; la compilazione dei ruoli e dei bilanci è stata effettuata con dannosi ritardi.

I pubblici servizi sono in abbandono: le condizioni igieniche dell'abitato sono pessime; manca la levatrice; l'assistenza sanitaria è da ben nove anni disimpegnata in modo provvisorio con servizio a scavalco, la manutenzione del cimitero e delle strade è completamente trascurata; la pubblica illuminazione è deficiente. Sono stati eseguiti lavori irregolarmente e senza autorizzazioni, con partecipazione diretta degli stessi amministratori, alcuni dei quali hanno anche avuto indebito maneggio del pubblico denaro.

I richiami finora fatti dall'autorità di vigilanza per ricondurre l'Amministrazione all'osservanza della legge sono stati inefficaci e il malcontento determinato dall'azione disordinata degli amministratori ha creato ormai una situazione così delicata da legittimare il timore di violente manifestazioni.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento contabile ed amministrativo, della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario. A che provvede lo schema di Regio decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rocca Canterano in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Carlo Rocco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO **che scioglie il Consiglio comunale di Tufino in provincia di Caserta.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tufino in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Tufino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha provocato con la sua azione numerose denunzie e gravi incidenti, culminati nella occupazione della sede municipale, effettuata recentemente dagli avversari. Il pronto intervento della autorità politica ha ottenuto la restituzione della sede dell'Amministrazione, sul funzionamento della quale fu subito dopo eseguita una inchiesta che ha posto in luce non lievi irregolarità.

E' stato rilevato il disordine dell'ufficio comunale; il ritardato esame dei conti consuntivi; l'omessa compilazione dei ruoli per le tasse comunali, nonostante le previsioni fatte in bilancio per ottenere l'autorizzazione ad eccedere il limite legale della sovrimposta; la spesa eccessiva per viaggi degli amministratori. Nell'esecuzione di pubblici lavori sono state trascurate opere di vitale interesse per la popolazione e si sono invece eseguiti lavori non urgenti e superflui; in occasione dei lavori stradali un salariato comunale ha avuto indebito maneggio di denaro. I servizi pubblici, e particolarmente quelli attinenti all'igiene, sono trascurati; il comune è sprovvisto di acqua potabile e di fognatura; il cimitero è in pessime condizioni di manutenzione; la nettezza urbana è deficiente; il servizio di assistenza ostetrica procede in modo anormale; non è stata effettuata la revisione dell'elenco dei poveri.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione comunale in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, sicchè appare necessario affidare la riorganizzazione della civica azienda ad un amministratore straordinario.

Tale provvedimento si palesa, d'altro canto, necessario anche per ragioni di ordine pubblico, poichè l'atteggiamento degli amministratori ha acuito in modo pericoloso i contrasti fra i partiti locali, creando una situazione così delicata da determinare lo stesso sindaco a richiedere all'Autorità politica l'invio nel comune della forza pubblica a protezione delle adunanze consiliari.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V. lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tufino in provincia di Caserta è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Schiavo rag. Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO **che scioglie il Consiglio comunale di Lanciano in provincia di Chieti.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lanciano in provincia di Chieti.

MAESTA,

Aspre ed insanabili divergenze che da anni dividevano gli animi della popolazione del comune di Lanciano, provocando una diuturna ed accanita lotta fra i partiti locali, hanno recentemente avuto un felice epilogo in un patto di generale pacificazione, al quale l'amministrazione comunale ha fatto libero e spontaneo omaggio rassegnando le proprie dimissioni. La gestione della civica azienda è stata perciò provvisoriamente assunta da un Commissario prefettizio. Perchè l'amministratore straordinario possa, però, assolvere il delicato compito affidatogli ed esplicare un'adeguata azione amministrativa, si rende necessario munirlo di maggiori poteri, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lanciano in provincia di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. avv. Pietro Lucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Verbicaro in provincia di Cosenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Verbicaro in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Verbicaro, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha messo in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda e lo stato di abbandono in cui sono lasciati i pubblici servizi che ne dipendono. L'ufficio comunale è nel massimo disordine, privo di registri, di inventari e di scritture contabili; dal 1919 non sono stati presentati i conti, nè eseguite verifiche di cassa, nè compilati verbali di chiusura d'esercizio e riesce così assai difficile l'accertamento della situazione finanziaria dell'Ente, la quale risulta tuttavia molto preoccupante, sì da non consentire neanche il tempestivo pagamento degli assegni al personale; ciò nonostante è stata trascurata la riscossione dei crediti e di rendite patrimoniali; è stata ritardata ed omessa la compilazione dei bilanci e dei ruoli per le tasse. Il servizio di assistenza sanitaria è da tempo disimpegnato in via provvisoria con fortissimo aggravio di spesa, il cimitero insufficiente, è tenuto in condizioni indecorose; è stata trascurata la manutenzione dell'acquedotto e dei fabbricati comunali; la pubblica illuminazione non è stata ripristinata; le scuole sono per la maggior parte allogate in locali antigienici, con deficiente arredamento; il servizio di nettezza urbana è in abbandono. E' stata omessa la presentazione dei rendiconti della gestione dei fondi per sussidi militari; sono stati eseguiti senza autorizzazione lavori di scarsa utilità e di nessuna urgenza.

Le deduzioni date dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti confermano il gravissimo disordine di quella civica azienda, che necessita pertanto dell'opera attiva ed energica di un amministratore straordinario, che provveda senza indugio al riassetto delle Finanze ed alla riorganizzazione dei servizi.

E poichè l'azione deficiente dell'amministrazione, continuamente travagliata da crisi interne, ha avuto dannose ripercussioni anche sul funzionamento di locali istituzioni di beneficienza, si è andato intensificando contro gli amministratori un vivo malcontento che potrebbe essere causa di gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Verbicaro in provincia di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Grossi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Ravanusa in provincia di Girgenti.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ravanusa in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

L'azione disorganica e disordinata degli amministratori del comune di Ravanusa, che nelle elezioni generali del 1920 ebbero confermato il mandato già loro conferito nei precedenti comizi del 1914, ha provocato un opposizione vivace e combattiva, che intensificatasi in seguito ai recenti eventi nazionali, anche per l'influsso delle nuove correnti politiche, ha inasprito in modo pericoloso i contrasti tra i partiti locali, provocando gravi e sanguinosi disordini e l'occupazione violenta della sede municipale.

Un inchiesta, disposta subito dopo avvenuta la reintegrazione in carica degli amministratori, ha accertato il deplorevole disordine dell'Ufficio comunale, la mancata presentazione dei conti degli esercizi dal 1913 in poi e l'omesso esame dei conti relativi agli esercizi precedenti; la mancata regolarizzazione della gestione contabile del dazio per il periodo in cui fu esercito irregolarmente in economia, senza regolamento, con notevole diminuzione del gettito e con indebito impiego dei proventi; l'indebito maneggio dei proventi della vendita dell'acqua dell'acquedotto; la mancata presentazione dei rendiconti della gestione annonaria, l'abuso di deliberazioni di urgenza da parte della Giunta municipale, anche quando non ne ricorrevano gli estremi.

I pubblici servizi non rispondono alle esigenze della popolazione — deficiente la manutenzione stradale e la nettezza urbana, — in pessime condizioni, per trascurata manutenzione, l'acquedotto — insufficiente il cimitero. — Tale situazione e la tensione degli animi sempre accentuatasi in conseguenza dei sanguinosi disordini già verificatisi, hanno creato una situazione delicatissima in cui l'ulteriore permanenza al potere degli attuali amministratori può dar motivo a nuovi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della civica azienda rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ravanusa in provincia di Girgenti è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Agostino Puma è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Paternò in provincia di Catania.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paternò in provincia di Catania.

MAESTA,

In seguito ad insistenti reclami, fatti anche a mezzo della stampa, il Prefetto di Catania dispose l'esecuzione di una inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Paternò.

Le indagini dell'inquirente accertarono una situazione finanziaria assai difficile, principalmente per la mancata riscossione di tasse locali, che, unitamente ai sistemi di prodigalità nelle spese cui si abbandonava l'amministrazione, aveva determinato un forte disavanzo che si era cercato di occultare con riprovevoli ripieghi contabili, rendendo insincero il bilancio; il personale dipendente dal comune risultò eccessivo, mentre nel conferimento dei posti vacanti si erano commessi atti partigiani che avevano trascinato il comune in liti temerarie e costose; amminstratori del comune erano stati assunti ad impiegati retribuiti od avevano avuto interesse in lavori e forniture; la tutela del patrimonio dell'ente era stata negletta ed i redditi relativi risultarono di difficile accertamento, per il mancato aggiornamento degli inventari e per la dispersione di titoli costitutivi di numerosi censi e canoni.

I servizi comunali procedevano irregolarmente; la illuminazione e la nettezza urbana, gestiti in economia, insufficienti e privi di idoneo controllo; trascurato il servizio di assistenza sanitaria, mancando dell'elenco dei poveri, il che aveva dato luogo ad abusi anche nella fornitura gratuita dei medicinali; il dazio, pur esso gestito in economia, funzionava irregolarmente e senza controlli, mentre i proventi erano stati spesso direttamente e illegalmente erogati per i bisogni ordinari del comune; sulle carni e sul vino era stata, inoltre, riscossa una illegittima sopratassa per far fronte a spese di festeggiamenti locali; per i pubblici lavori si era arbitrariamente frazionata la spesa per sfuggire alla pubblica gara.

Le manchevolezze, le irregolarità e gli abusi attraverso i quali si è svolta l'attività dell'amministrazione hanno provocato nella stessa compagine della maggioranza consigliare scissure profonde e dissensi inconciliabili, che, ripercuotendosi nella popolazione, legittimano il timore di gravi perturbamenti e non consentono la convocazione del Consiglio, senza il pericolo di seri incidenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono, perciò, necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paternò in provincia di Catania è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giuseppe Barbiani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.

SIRE,

Contro l'amministrazione del comune di Melito Porto Salvo si era, da tempo, manifestato un vivace malcontento popolare, che, scuotendo la compagine della maggioranza consigliare aveva nel febbraio scorso determinato le dimissioni di 11 consiglieri comunali sui 20 assegnati per legge.

Una inchiesta recentemente eseguita ha accertato che l'amministrazione aveva lasciato insoluti i più vitali problemi cittadini trascurando anche lodevoli iniziative prese dagli amministratori straordinari, che l'avevano preceduta, specie in materia di lavori pubblici e causando una grave disorganizzazione nei servizi municipali.

Essa aveva, d'altronde, ispirato la sua azione a criteri partigiani, tollerando arbitri di esercenti e rivenditori e procurando inoltre alla finanza comunale notevoli perdite con la poco oculata gestione del patrimonio e con la mancata riscossione di numerosi residui attivi.

La tensione degli animi, determinata nello ambiente locale dall'azione deficiente ed irregolare dell'amministrazione, destando preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico, sconsiglia di procedere alla convocazione dei comizi per le elezioni suppletive il cui prevedibile risultato non consentirebbe, comunque la costituzione di una amministrazione omogenea e vitale.

Si rende pertanto indispensabile, sia per dare alla civica azienda una adeguata ed organica sistemazione, sia per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Tullio Quiligotti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a termine dell'articolo 1 n. 9 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone in provincia di Catania.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 17 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone in provincia di Catania.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Caltagirone, sorta dalle elezioni del 24 settembre 1922, dopo un periodo di gestione straordinaria, resa necessaria da motivi di ordine pubblico, ed affidata agli esponenti dello stesso partito che, già prima dell'eccezionale provvedimento, era al governo della civica azienda, ha ripristinato sistemi e criteri ispirati al fine di consolidare le proprie clientele subordinando ad intenti partigiani gli interessi della civica azienda, ridotta a disastrose condizioni finanziarie.

Una recente inchiesta ha, infatti, posto in luce come al completo esaurimento della cassa comunale, che non consente neppure il tempestivo pagamento degli assegni al personale, facciano riscontro un disavanzo di circa due milioni e mezzo, debiti nuovi non sistemati per circa due milioni, anticipazioni cambiarie per oltre un milione, mandati emessi e liquidazioni di lavori e forniture non pagati per oltre mezzo milione.

Ciò nonostante, si è omessa l'applicazione della tassa focatico per l'esercizio 1922, e le altre tasse applicate hanno dato un gettito notevolmente inferiore alle previsioni di bilancio; il dazio, gestito in economia con numeroso personale provvisorio, dà un gettito scarso per deficiente vigilanza; il servizio di illuminazione, pure gestito in economia senza il prescritto regolamento, ha gli impianti in cattive condizioni e costituisce una grave passività per il comune; sempre in economia, e con servizio costoso e deficiente, è anche gestita la nettezza urbana.

Il rilevante patrimonio comunale dà un reddito irrisorio ed è amministrato in modo deplorevole; nella concessione di pubblici lavori si è abusato della trattativa privata al solo intento di favorire cooperative o imprenditori ligi al partito al potere; si è sperperato il pubblico denaro per la creazione di nuovi posti, non suggeriti da comprovate necessità di servizio, e per la istituzione di istituti o enti non consentiti dalla potenzialità finanziaria del comune, anche se non si era ottenuta la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria nei riguardi della spesa.

La condotta dell'amministrazione che, nell'ostinato perseguimento di fini di interessi di partito, ha trascurato problemi cittadini di vitale interesse, senza preoccuparsi del fallimento da cui il comune è minacciato, ha provocato un vivissimo malcontento nella popolazione, acuendo i contrasti fra i partiti locali anche per la tenacia con la quale i maggiori esponenti dell'amministrazione contrastano ogni affermazione delle nuove correnti politiche; si è determinata così una situazione assai delicata che legittima il timore di perturbamenti della pubblica tranquillità, qualora eccezionali provvedimenti non intervengano ad eliminare la causa prima di tale anormale stato degli animi.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di una energica opera di assestamento delle finanze e dei servizi municipali, rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. Commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltagirone in provincia di Catania è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Benedetto Frangapane è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Niscemi in provincia di Caltanissetta.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Niscemi in provincia di Caltanissetta.

MAESTA,

Numerose denuncie contro l'amministrazione comunale di Niscemi, sorta dalle elezioni generali del 1920, e il succedersi di gravi incidenti con preoccupanti ripercussioni sull'ordine pubblico, resero necessaria l'esecuzione di un'inchiesta che mise in luce il disordine di quella civica azienda.

La situazione finanziaria del comune è gravissima, nonostante il forte inasprimento della pressione tributaria, e particolarmente della sovrimposta fondiaria; le spese sono state quasi sempre erogate irregolarmente, prima che ne fosse effettuata la liquidazione dalla Giunta municipale; eludendo così il controllo dell'Autorità di vigilanza; il pubblico danaro è stato speso senz'alcuna autorizzazione in festeggiamenti e per infruttuose ricerche di acqua potabile.

Sono stati riscontrati abusi nella fornitura di medicinali ai poveri; i lavori di manutenzione stradale e la fornitura del brecciame sono state irregolarmente eseguiti in economia e a trattative private non autorizzate; i servizi attinenti alla pubblica igiene sono completamente trascurati; amministratori del comune sono interessati nella Società assuntrice della pubblica illuminazione; abusi commessi in materia di contravvenzioni hanno provocato la denuncia del sindaco all'Autorità giudiziaria.

Il complesso di tali irregolarità ed il contegno non di rado partigiano degli amministratori ha acuito il malcontento da tempo manifestatosi nella popolazione ed i sanguinosi disordini già verificatisi hanno eccitato gli animi in modo da far temere nuovi e gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzare i servizi e le finanze dell'Ente, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio Commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Niscemi in provincia di Caltanissetta è sciolto.

Art. 2.

Il sig. prof. Gaetano Samperi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Dipignano in provincia di Cosenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 17 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Dipignano in provincia di Cosenza.

SIRE,

L'azione deficiente ed incerta, spesso illegale e partigiana, dell'amministrazione comunale di Dipignano aveva da tempo provocato proteste e reclami, rendendo ripetutamente necessario l'invio sul posto di appositi commissari per speciali accertamenti o per la spedizione di determinati affari.

Un'inchiesta generale, eseguita nell'aprile scorso, ha riscontrato gravi deficienze ed irregolarità nei servizi di segreteria, di stato civile, di anagrafe e nella contabilità comunale.

I pubblici servizi: illuminazione, igiene, acquedotto, strade, scuole, ecc., erano in uno stato di deplorevole abbandono con grave disagio della popolazione; male amministrato il patrimonio comunale, tollerandosi anche usurpazioni da parte di privati; le tasse applicate con criteri di partito; la finanza dissestata e per il ritardo nella formazione di ruoli delle tasse e per la trascurata riscossione di molti censi e canoni ed altre partite attive, tanto che il comune aveva dovuto perciò sospendere per vari mesi il pagamento degli stipendi del personale.

Tali irregolarità ed abusi nella gestione della civica azienda e l'atteggiamento fazioso assunto dall'amministrazione in varie occasioni, hanno suscitato nell'ambiente locale una vivace opposizione, accentuando così la lotta fra il partito che appoggia l'amministrazione stessa e quello avversario, lotta che lascia temere gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di procedere con mezzi straordinari al riassetto dei pubblici servizi e della finanza, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio Commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore, di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dipignano in provincia di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Staffa Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO che scioglie il Consiglio comunale di Pozzuoli in provincia di Napoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pozzuoli in provincia di Napoli.

SIRE,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto di Napoli, in seguito alla presentazione di numerosi reclami, ha accertato numerose e gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. Ogni potere municipale era, di fatto, accentrato nella persona del sindaco, il quale aveva impresso alla sua azione uno spiccato indirizzo partigiano, posponendo gli interessi generali della popolazione a quelli particolari di clientele elettorali e sollevando, con ciò, vivaci malcontenti ed opposizioni.

Il servizio dello spazzamento e la riscossione del dazio erano gestiti in economia, con dubbia utilità pel comune, a scopo di favorire i direttori dei due servizi; la gestione dell'annona era stata concessa ad un privato, respingendosi, con danno del Comune, le migliori offerte di altra ditta avversaria dell'amministrazione.

Notevoli perdite aveva subito il comune in dipendenza della esecuzione di pubblici lavori concessi per somme rilevanti — di preferenza a trattativa privata — ad amici, o cooperative di lavoratori aderenti al partito dell'amministrazione; nella concessione, pure a trattativa privata, delle Terme Serapide si era data la preferenza al minor offerente e si era infine preferito lasciare sfitta la calcara di Lucrino, piuttosto che trattare con l'unico concorrente probabile, che era stato anzi escluso dalla pubblica gara.

Altri rilievi ha fatto inoltre l'inquirente circa il funzionamento degli uffici, la disciplina del personale, la pubblica finanza, ecc.

Questi atti di palese favoritismo hanno determinato verso gli amministratori un generale malcontento, che, accentuatosi dopo gli ultimi avvenimenti politici, ha determinato nel Comune una situazione estremamente grave e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, di cui è indice la pubblica manifestazione avvenuta il 1° novembre u. s., durante la quale veniva occupata la sede municipale.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico per prevenire ed evitare le più gravi conseguenze, cui potrebbe dar luogo la permanenza in carica di un' amministrazione, di cui la pubblica opinione ha fatto giustizia, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pozzuoli in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Tito Livio Sbrana è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente

Con D. M. 11 dicembre 1922:
A decorrere dal 16 dicembre 1922, Finocchi comm. rag. Augusto, cessa, a sua domanda, dall'aspettativa per motivi di salute ed è riammesso a riprendere servizio nel Ministero.

Con D. M. 22 dicembre 1922:
A decorrere dal 1° gennaio 1923, Grilli Vittorio, usciere nel Ministero, è posto, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di famiglia per la durata di un anno.

Con D. M. 26 febbraio 1923:
A decorrere dal 1° marzo 1923, Leggio dott. Giovanni, segretario nel Ministero, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di mesi tre.

Con D. M. 24 marzo 1923:
A decorrere dal 1° aprile 1923, Camilli cav. Eugenio, applicato nel Ministero, è posto in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

Con D. M. 5 giugno 1923:
L'aspettativa per motivi di famiglia, concessa al segretario dott. Giovanni Leggio, è prorogata di mesi tre a decorrere dal 1° giugno.

Con D. M. 14 giugno 1923:
A decorrere dal 16 giugno 1923, Gamberale Daria, applicata nel Ministero, è richiamata, a sua domanda, dall'aspettativa per motivi di salute e riammessa in servizio attivo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Bonifiche - Approvazione di statuto.

Con decreto in data 26 giugno 1923, n. 4995, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio di bonifica di Revere (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati del 21 novembre 1922 e modificato d'ufficio all'art. 9 per rendere il diritto al voto proporzionale al contributo pagato da ogni proprietario interessato.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 78	Belgio	116 16
Londra	104 72	Olanda	9
Svizzera	398 93	Pesos oro	18 25
Spagna	325	Pesos carta	8 02
Berlino	0 014	New-York	22 90
Vienna	0 034	Oro	441 86
Praga	69 76		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 47
	3.50 % » (1902)	72
	3.00 % lordo	49
	5.00 % netto	86 31

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 5 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 41	Belgio	115 27
Londra	105 50	Olanda	9 04
Svizzera	401 58	Pesos oro	18 30
Spagna	329 50	Pesos carta	8 05
Berlino	0 014	New York	23 17
Vienna	0 033	Oro	447 07
Praga	69 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 47
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	86 03

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 28 corr. in Zollino, provincia di Lecce, e il giorno 29 corr. in Campo di Giove, provincia di Aquila, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

E nello stesso giorno 29 corr., in Montecalvo in Foglia, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, lì 30 giugno 1923.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio provinciale scolastico di Firenze.

Concorso al premio "Francolini,,

E' aperto il concorso al premio Francolini, istituito per i giovani nati nella provincia di Firenze e da conferirsi con le norme indicate nel regolamento approvato con decreto Ministeriale del 27 giugno 1910.

I concorrenti dovranno presentare, entro il 15 agosto p. v., al preside del R. liceo Dante in Firenze, oltre alla domanda in carta legale, i documenti seguenti:

a) fede di nascita, da cui risulti che il concorrente è nato nella provincia di Firenze;

b) diploma di licenza liceale, ottenuto nella sessione di luglio 1923 in un liceo governativo;

c) certificato di aver riportato non meno di otto decimi negli esami finali di fisica e di matematica.

Il concorso sarà per esame, che avrà luogo non oltre il mese di ottobre p. v., possibilmente, durante la sessione autunnale degli esami di licenza liceale.

L'esame verserà in quest'anno sopra un tema di matematica, allo svolgimento del quale saranno assegnate otto ore.

La commissione esaminatrice indicherà ai concorrenti il giorno della prova.

Il premio è fissato per l'anno 1923 in lire *Quattrocento*.

Firenze, 1° luglio 1923.

Il R. Provveditore
F. Casa.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.